**NOTE ILLUSTRATIVE**
**UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODULI PRESENTI SUL SISTEMA SFERA**

**DOCUMENTI che devono essere allegati all'istanza di gratuito patrocinio:**

a) Copia documento valido d'identità e del codice fiscale dell'istante.
b) Copia documento valido d'identità e del codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare dell'istante.
c) Certificato stato di famiglia o autocertificazione dello stesso.
d) Copia CUD o Modello UNICO; I dati del CUD e/o della dichiarazione dei redditi potranno essere sostituiti da autocertificazione del reddito imponibile dell'istante e di ogni familiare convivente (vedi fac-simile allegato). L'autocertificazione sarà in ogni caso necessaria per tutti le altre entrate non comprese nella dichiarazione dei redditi o nel CUD. Non viene accettato in sostituzione il modello ISEE.
   Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (istanti e familiari conviventi maggiorenni), deve essere allegata la certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità dei redditi prodotti all'estero oppure, in mancanza, deve essere allegata la documentazione comprovante la richiesta, con prova di ricezione, della predetta certificazione al competente consolato, antecedente di almeno 30 giorni il deposito dell'istanza di gratuito patrocinio, unitamente a tutti i seguenti documenti:
   1. sollecito di riscontro al consolato, con prova certa di ricezione, antecedente di almeno 15 giorni il deposito dell'istanza di gratuito patrocinio;
   2. dichiarazione sostitutiva rispetto alla mancata risposta del consolato;
   3. dichiarazione sostitutiva dell'interessato rispetto agli importi dei redditi prodotti all'estero.
e) Documentazione inerente all'oggetto dell'istanza con breve descrizione della controversia e documentazione utile a valutare la competenza territoriale e la non manifesta infondatezza della domanda, specificando altresì il tipo di azione/esecuzione che si intende proporre.

Per SEPARAZIONE precisare se giudiziale o consensuale (indicando se l'altro coniuge è assistito dal medesimo difensore oppure no) ed allegare:
- certificato/estratto per riassunto di matrimonio o trascrizione in Italia di matrimonio estero;
- certificato di residenza del nucleo familiare relativo alla ultima residenza comune, certificato di residenza della controparte o documentazione comprovante la competenza territoriale.

Per DIVORZIO precisare se giudiziale o congiunto e allegare:
- verbale udienza presidenziale e successiva omologa o sentenza di separazione, oppure accordo autorizzato a seguito di negoziazione assistita, oppure trascrizione in Italia di matrimonio estero;
- certificato di residenza di controparte o documentazione comprovante la competenza territoriale.

Per POTESTÀ GENITORIALE E CONTROVERSIE RIGUARDANTI I FIGLI NATURALI allegare:
- certificato di residenza del minore o documentazione comprovante la competenza territoriale;
- certificato di nascita attestante paternità e maternità.

Per APPELLO O IMPUGNAZIONE allegare:
- sentenza o provvedimento da impugnare.

Per i CONVENUTI/APPELLATI allegare:
- atto di citazione o ricorso notificati

Per CAUSE IN MATERIA DI SUCCESSIONE EREDITARIA allegare:
- certificato di morte e documentazione comprovante il luogo dell'apertura della successione

CURATORE SPECIALE DI MINORE - L'Avvocato che viene nominato curatore speciale di minore può assumere la difesa. In tal caso il minore, su istanza del curatore ovvero del genitore esercente la responsabilità, potrà essere ammesso al gratuito patrocinio limitatamente all'attività difensiva in senso stretto, con esclusione, pertanto, dell'attività stragiudiziale che il curatore speciale può svolgere in proprio e per la quale non sia richiesta la qualifica di Avvocato. Per l'istanza di ammissione la parte dovrà allegare, oltre al provvedimento di nomina, anche i documenti e le autocertificazioni previste, che dovranno essere sottoscritte dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore ovvero dal Curatore stesso per quanto a sua conoscenza.

**NOTE ESPLICATIVE**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza è competente per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti avanti le sezioni civili del Tribunale di Monza e del Giudice di Pace di Monza. Per i ricorsi e controricorsi avanti la Corte di Cassazione civile il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza è competente solo se il magistrato che ha emesso il provvedimento da impugnare ha sede nel circondario di Monza.
2. Le istanze possono essere presentate da cittadini italiani, da stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, da apolidi, da enti o associazioni che non esercitano alcuna attività economica. Per i giudizi relativi al diritto di permanenza sul territorio italiano le istanze possono essere presentate da stranieri allo stato non regolarmente soggiornanti in Italia.
3. L' ammissione di un fallimento può essere stabilita solo dal magistrato competente ai sensi dell'art. 144 DPR 115/2002.
4. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (v. art. 121 DPR 115/2002).
5. Il Consiglio dell'Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria e fermo restando ogni diverso provvedimento del magistrato competente.
6. E' necessario esporre le ragioni in fatto e in diritto utili a valutare LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA che si intende far valere.
7. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, fatti i salvi i casi in cui per legge non si tiene conto dei redditi, la somma complessiva dei redditi imponibili (risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi - ex. Art. 76 DPR 115/2002) del richiedente, sommati a quelli percepiti da tutti gli altri conviventi, **NON DEVE SUPERARE €.13.659,64.**
8. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con altri soggetti. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da tutti i conviventi, compreso il richiedente. Si tiene conto del solo reddito di quest'ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
9. Si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
10. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati **non** appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente inerente gli eventuali redditi esteri, ovvero la documentazione sopra indicata al punto d) della sezione DOCUMENTI.
11. È necessario indicare i componenti risultanti dallo stato di famiglia. Il reddito è determinato, per ciascun convivente, secondo le modalità descritte nell'allegata dichiarazione sostitutiva.
12. A pena di inammissibilità l'interessato richiedente ed il difensore devono compilare in ogni sua parte e firmare il modulo "Sottoscrizione dell'istanza".
13. La mancanza delle indicazioni e dei documenti previsti dall'art. 79 comma 1 DPR 115/2002 comporterà l'inammissibilità dell'istanza.
14. Il Consiglio dell'Ordine può richiedere ulteriore documentazione, se ritenuta necessaria all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, concedendo un termine non superiore a due mesi. Il deposito della integrazione dovrà necessariamente avvenire in unica soluzione e non con modalità frazionata; pertanto non verranno considerati ulteriori documenti trasmessi successivamente al deposito della prima integrazione.
15. Fino alla definizione della causa, l'istante si impegna a comunicare al magistrato le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
16. La parte ammessa al gratuito patrocinio rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali e non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, dovendo presentare una nuova istanza.
17. L'istante si dichiara consapevole che, **ai sensi dell'art. 125 DPR 115/2002,** chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le stesse pene si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d) DPR 115/2002.